

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 10/09/2013

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO(**)
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

DELIBERA N.279 - I.P. 3992/2013 - Tit./Fasc./Anno 1.14.12.0.0/388/2013

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
U.O. COMANDO DEL CORPO

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada (C.d.S.), e degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva, di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada.

Oggetto: Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada (C.d.S.) e degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada.

LA GIUNTA

Decisioni

Ai sensi dell'art. 202 bis del codice della strada, D.l.gs n.285 del 3/04/1992 e successive modifiche, si definiscono le modalità , i termini e gli importi previsti per la concessione della rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada, così come indicati in modo dettagliato nella parte A) dell'allegato facente parte integrante alla presente delibera .

Si definiscono inoltre le modalità per la concessione della rateizzazione degli importi dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo (per mancati pagamenti nei termini delle sanzioni amministrative al C.d.S.) così come di seguito indicati:

- la rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta motivata del debitore in presenza di una condizione di “*comprovato disagio economico*” risultante:

- Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati¹ dalla dichiarazione del cosiddetto “*indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*” del nucleo familiare del debitore riferito all’anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione per un importo non sia superiore ad €.15.000,00 ;
- Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall’*”indice Alfa”*: ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo (importo del debito dovuto – sanzione - maggiorato degli interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda, aggi e spese di notifica) ed il valore della produzione dell’anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell’indice Alfa sia superiore a quattro.

La rateizzazione può essere concessa sull’importo di ingiunzioni di pagamento – emesse dalla società incaricata della riscossione coattiva per la Provincia di Bologna - per importi relativi a verbali, ordinanze Prefettizie o sentenze del Giudice di Pace, sentenze del Tribunale a seguito di appello alla sentenza del Giudice di Pace, riferiti a violazioni al Codice della strada (importo da pagare equivalente a quello indicato nell’ingiunzione di pagamento oltre interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aggi e spese di notifica qualora sia già intervenuta la notifica del preavviso di fermo.

La rateizzazione non può essere concessa quando:

- è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;
- quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti della Provincia di Bologna assunto a qualunque titolo;

Le modalità , i termini e gli importi previsti per la concessione della rateizzazione sono indicati in modo dettagliato nella parte B) dell'allegato facente parte integrante alla presente delibera .

Motivazioni

¹ Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all’art. 13 L. 388/2000, il regime fiscale dei contributi minimi di cui all’art. 1, commi 96/117 della L. 244/2007.

Il Corpo di Polizia Provinciale è competente, oltre che per l'accertamento delle violazioni alla legge sulla circolazione stradale e leggi collegate (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e per l'irrogazione delle relative sanzioni, anche per l'accertamento contabile e l'incasso delle stesse di cui gli è attribuita la Responsabilità con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione; ad essi spetta altresì la predisposizione degli elenchi dei nominativi dei trasgressori per l'attivazione da parte dell'ufficio competente della procedura di riscossione coattiva che può avvenire sia per il tramite gli agenti della riscossione nazionale che mediante ingiunzione fiscale. L'attività di riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada tramite ingiunzione fiscale è stata affidata dalla Provincia di Bologna a società esterna (ora la società in house Area Blu S.p.a., che a sua volta si avvale delle prestazioni fornite dalla società Maggioli Tributi S.p.a. che provvede alla notifica delle ingiunzioni fiscali di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910) e per i ruoli esattoriali ad Equitalia S.p.a.

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 46 del 12/02/2008 erano stati definiti i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione prima della fase di riscossione coattiva mentre, con deliberazione n. 178 del 11/05/2010, dopo l'attivazione della fase di riscossione coattiva.

Considerata la necessità di aggiornare la disciplina stabilita con i suddetti atti deliberativi anche a fronte delle novità introdotte con la riforma del Codice della Strada (L. 120 del 29 Luglio 2010) all'art. 202 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. 000653 del 22/04/2011 che ritiene direttamente applicabile l'art. 202 bis, anche in mancanza dell'apposito decreto interministeriale previsto dal comma 9 e la connessa esigenza di predeterminare criteri obiettivi per la concessione del beneficio, assicurando un coordinamento con le richieste di rateizzazione effettuate all'esattore concessionario ora Maggioli Tributi S.p.a. si è ritenuto opportuno disciplinare, in un unico atto, i criteri e le modalità sulla base dei quali i competenti uffici potranno disporre la concessione di pagamenti rateizzati per le sopraddette sanzioni sia nella fase volontaria che coattiva di riscossione.

Nell'ambito delle normative citate è espressamente prevista la facoltà per il cittadino obbligato al pagamento di richiedere forme di rateizzazione per il pagamento: il quadro normativo vigente consente infatti nell'ambito della autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate propria dell'ente locale, di predisporre forme di differimento dei termini per il pagamento, anche con rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi, che debbono essere predeterminati con deliberazione della Giunta, salva contraria disposizione di legge.

Tale previsione si giustifica nella prospettiva, chiaramente indicata dalla normativa di legge, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di equità, nonché di massimizzazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la concessione di un differimento dei termini, anche con rateizzazione per il pagamento delle somme dovute, risponde ad una serie di importanti esigenze:

- semplificare gli adempimenti dei cittadini debitori, riducendo al minimo gli oneri che non siano strettamente connessi alle finalità proprie della sanzione pecuniaria;
- incentivare il pagamento spontaneo con vantaggio economico in termini di certezza delle entrate, di economicità e rapidità della procedura di recupero e di non aggravio di oneri ed accessori, salvi gli interessi a carico del cittadino e salve le conseguenze di legge relative al mancato pagamento in misura ridotta entro il termine dalla stessa prevista;
- rispondere, in casi di particolari difficoltà economiche del cittadino, ad obiettive esigenze di equità.

Il presente atto sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni di Giunta Provinciale n. 46 del 12/02/2008 e 178 del 11/05/2010.

Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio.

Pareri

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti² il parere del Dirigente del Corpo di Polizia provinciale in relazione alla regolarità tecnica, del Direttore del Settore Bilancio e Provveditorato in relazione alla regolarità contabile e del Segretario Generale in ordine alla conformità giuridica-amministrativa.

²Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 12/09/2013 al 26/09/2013.

Bologna, 11/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. DEL

A) Sanzioni pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada, modalità e termini, per la concessione della rateizzazione dell'importo della sanzione:

- a1) la rateizzazione può essere concessa per sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, fatte salve le sanzioni accessorie, previa istanza del cittadino.
- a2) possono avvalersi della facoltà di richiedere la rateizzazione di cui al punto a1) i soggetti che risultano essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €. 10.628,16. Se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito a cui far riferimento è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- a3) le istanze devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione l'importo da rateizzare corrisponderà a quello indicato nel verbale,
- a4) La presentazione dell'istanza, implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 C.d.S. e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis C.d.S;
- a5) L'importo minimo su un unico verbale, al di sotto del quale la rateizzazione non può essere concessa, è fissato in €. 200,00
- a6) L'importo per il quale può essere richiesta la rateizzazione deve coincidere con quello indicato nel verbale (sono comunque rateizzabili i verbali di contestazione che contemplano una o più violazioni).
- a7) L'importo delle rate non può essere inferiore ad €. 100,00;
- a8) sull'importo da rateizzare deve essere applicato un' interesse pari al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ;
- a9) Il numero delle rate in base alle quali può essere suddiviso il pagamento varia, come di seguito indicato, in ragione dell'entità della somma da pagare:
 - Per importi fino ad €. 2000,00 è possibile rateizzare fino ad un massimo di 12 rate;
 - Per importi da €. 2000,01 ad € 5.000,00 è possibile rateizzare fino ad un massimo di 24 rate;
 - Per importi oltre €. 5.000,00 è possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate.
- a10) Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta. In caso di rigetto dell'istanza il pagamento della sanzione amministrativa deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento in un'unica soluzione dell'importo della sanzione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è notificato con le modalità di cui all'art. 201 del Codice della Strada.
- a11) In caso di accoglimento della richiesta di rateazione all'istante deve essere notificato il relativo provvedimento con allegato il piano di ammortamento contenente le modalità e i tempi della rateazione. Nella prima rata dovranno essere inseriti il pagamento della spesa di notifica e di accertamento.

¹ Ai sensi del comma 10 dell'art. 202 bis gli importi di cui ai commi 1 (a5), 2 (a2), e 4 (a9), sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- a12) In caso di accoglimento dell'istanza il Corpo di Polizia Provinciale provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata . In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

B) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada, dopo l'iscrizione a ruolo, modalità e termini, per la concessione della rateizzazione dell'importo della sanzione:

- b1) la rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta motivata del debitore in presenza di una condizione di “*comprovato disagio economico*” risultante:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati² dalla dichiarazione del cosiddetto “*indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*” del nucleo familiare del debitore riferito all’anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione;
 - per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall’*“indice Alfa”*: ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo (importo del debito dovuto – sanzione - maggiorato degli interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda, aggi e spese di notifica) ed il valore della produzione dell’anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell’indice Alfa sia superiore a quattro.
- b2) la rateizzazione può essere concessa sull’importo di ingiunzioni di pagamento – emesse dalla società incaricata della riscossione coattiva per la Provincia di Bologna - per importi relativi a verbali, ordinanze Prefettizie o sentenze del Giudice di Pace, sentenze del Tribunale a seguito di appello a sentenze del Giudice di Pace riferiti a violazioni al Codice della strada (importo da pagare equivalente a quello indicato nell’ingiunzione di pagamento oltre interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aggi e spese di notifica qualora sia già intervenuta la notifica del preavviso di fermo.
- b3) la richiesta di rateizzazione della somma dovuta dovrà pervenire alla società incaricata della riscossione coattiva per la Provincia di Bologna, mediante apposita istanza contenente:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati ¹ autocertificazione del valore dell’*“indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”* del nucleo familiare del debitore riferito all’anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione, corredata da una copia della medesima dichiarazione sostitutiva per coloro che l’anno precedente non ne abbiano richiesto l’elaborazione. La rateizzazione potrà essere concessa solo qualora il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore ad €.15.000,00.
 - per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria autocertificazione del valore della produzione come risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero per le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall’ultimo Modello Unico presentato. La rateizzazione potrà essere concessa solo qualora il valore dell’indice Alfa sia superiore a

² Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all’art. 13 L. 388/2000, il regime fiscale dei contributi minimi di cui all’art. 1, commi 96/117 della L. 244/2007.

quattro.

- b4) Con riferimento a tali documenti dovranno esserne verificate ad opera del Corpo di Polizia Provinciale, U.O. Stradale la corretta compilazione, la rispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali e/o ai dati presenti nella banca dati on line dell'INPS delle certificazioni ISEE .
- b5) le rate sono calcolate sull'importo stabilito nell'ingiunzione medesima comprensivo degli aggi, oltre gli interessi³ nella misura determinata dall'art. 21 del DPR 602/1973 ⁴;
- b6) al provvedimento con cui viene accordata la rateazione deve essere allegato il relativo piano di ammortamento in cui va indicato l'ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno rimosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
- b7) Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve obbligatoriamente essere concluso, entro il termine di 30 giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il procedimento prevede le seguenti attività:
 - istruttoria e valutazione della pratica in relazione ai criteri definiti nella presente delibera;
 - verifica e controlli anche a campione per il riscontro delle dichiarazioni fornite;
 - redazione del piano di ammortamento e inserimento in procedura della concessione della rateazione;
 - predisposizione, stampa e spedizione della lettera di concessione con allegato il piano di ammortamento e i bollettini di c/c postale premarcati per ciascuna delle rate concesse, ovvero della lettera di preavviso di rigetto ed eventuale diniego;
 - gestione dell'incasso;
 - rendicontazione alla Provincia di Bologna degli incassi;
 - monitoraggio del rispetto delle scadenze delle rate.
- b8) in caso di istanza non accoglibile, è necessario procedere alle comunicazioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 onde consentire al debitore di presentare le proprie osservazioni/integrazioni all'istanza. La comunicazione di preavviso di rigetto, da inviare all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l'interessato presenta eventuali osservazioni, per la cui proposizione è stabilito un termine di dieci giorni. Trascorsi inutilmente questi dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento riprende comunque a decorrere. In caso di mancato accoglimento delle stesse osservazioni presentate e/o mancata presentazione delle stesse seguirà il provvedimento finale di rigetto nel quale dovrà essere dato conto delle motivazioni che hanno condotto alla decisione in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 legge n. 241/1990). Nel provvedimento finale di rigetto dovranno inoltre essere indicati il termine (60 giorni) e l'autorità (il Tribunale Amministrativo Regionale) cui è possibile ricorrere in via giurisdizionale e il termine di (120 giorni) e l'autorità (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
- b9) La conclusione del procedimento mediante invio della comunicazione di concessione o del diniego della rateizzazione comporta ulteriori oneri per spese postali che, vengono

³ Il dies a quo degli interessi per dilazione di pagamento in tal caso coincide con la data di scadenza del termine per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione – 30 giorni dalla sua notifica.

⁴ Per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 21 Maggio 2009, con decorrenza dal 01/10/2009 la loro misura è del 4,5%)

sostenuti dall'Amministrazione Provinciale: tali oneri, per rimborso delle spese postali, sono posti a carico del richiedente la rateizzazione e saranno riscossi, unitamente alla sanzione;

- b10) l'importo dei ratei da inserire nel piano di ammortamento è determinato sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati

fascia d'importo sanzione/i	Numero di rate
Fino euro 200,00	Non rateizzabile
Importi fino a euro 2.000,00	Massimo 18 rate
Importi da euro 2.001,00 a 3.500,00	Massimo 24 rate
Importi da euro 3.501,00 a 5.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 5.001,00 a 7.000,00	Massimo 48 rate
Importi da 7001 a 15.000,00	Massimo 60 rate
Oltre 15.000,00	Massimo 72 rate

- per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Valore dell'Indice Alfa	Numero di rate
Indice Alfa inferiore a 4	Non rateizzabile
Indice Alfa compreso tra 4 e 7	Massimo 18 rate
Indice Alfa compreso tra 7 e 10	Massimo 36 rate
Indice Alfa superiore a 10	Massimo 72 rate

- b11) l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00 Euro, l'importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare.
- b12) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni di pagamento;
- b13) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
- b14) in tutti casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato;

In ogni caso, l'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:

- è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;
- quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti della Provincia di Bologna assunto a qualunque titolo;
- qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 200,00